



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)**

VERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALE

(DELIBERAZIONE N° 290 del 15/11/2023)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre, addì quindici del mese di Novembre alle ore 16:00 in

**Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita
previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.**

Presiede l'adunanza il Sindaco Elena NAPPI

			Presente:
1	NAPPI ELENA	Sindaco	S
2	MAZZARELLO FEDERICO	Vice Sindaco	S
3	LORENZINI SUSANNA	Assessore	S
4	MASSETTI WALTER	Assessore	N
5	MUCCIARINI SANDRA	Assessore	N

Totale presenti n° 3 e Totale assenti n° 2

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Giorgia GIANNINI.

Il Presidente, constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DELIBERA

RICHIAMATO l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

PREMESSO che:

- *l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- *per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*
- *Ai sensi del comma 837 del medesimo articolo 1, "837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".*
- *ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, "847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 " Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

PRESO ATTO:

- del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, all'art. 40, co. 5-ter (c.d. Decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.108 del 29 luglio 2021, che ha introdotto il comma 831-bis all'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 , che dispone: *“Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»”.*
- della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" che ha introdotto una norma di interpretazione autentica al comma 831 della Legge 160/2019 relativamente alla modalità di applicazione del canone unico patrimoniale laddove sia prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, stabilendo che, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2024, così come istituito e regolamentato con Deliberazione di Consiglio n. 8 del 21/01/2021 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO altresì il decreto interministeriale 2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali (paragrafi 9.3.1-9.3.6 inseriti nel Principio contabile applicato concernente la programmazione -Allegato 4/1, dall'art.1, lett. k), del decreto).

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201

del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VISTE le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPOSITIVO

1. per i motivi esposti in premessa, di confermare per l'anno 2024 le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le suddette tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
3. di dare atto che i termini per il versamento del "Canone Unico" sono disciplinati nel relativo Regolamento;
4. di incaricare la responsabile del Settore Tributi della adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza del presente atto, da parte dei contribuenti, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Dato atto che la seduta odierna si è tenuta parzialmente da remoto ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il Funzionamento della Giunta Comunale e che risultano in presenza il Sindaco Elena Nappi e l'assessore Susanna Lorenzini, mentre è collegato da remoto il Vice Sindaco Federico Mazzarello;
- Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge e, con separata unanime votazione, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sindaco
Elena NAPPI

Vice Segretario Generale
dott.ssa Giorgia GIANNINI

Ufficio Proponente:

SERVIZIO TRIBUTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. del 15/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:

Parere: Favorevole

Eventuali allegati n. 1

li 15/11/2023

Il Responsabile del Settore
(barbara lorenzini)

Il Responsabile del Procedimento
(LORENZINI BARBARA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 314 del 15/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere: Favorevole

Anno	Prenotazione	Capitolo	Descrizione	Descr Imp.	Importo

Eventuali allegati n. _____

Note:

li 15/11/2023

Il Responsabile di Ragioneria
PAOLA TASSELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	
TARIFFE CANONE UNICO	
Tariffa Permanente (P)	30,00
Tariffa Temporanea (T)	0,60
Tariffa Erogatori (E)	1,50
Numero Abitanti	7.219

Descrizione Categoria	Tipologia Occupazione	Coefficiente Canone Unico	Tariffa Finale Canone Unico
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			
OCCUPAZIONE PERMANENTE			
Passi Carrabili e Passaggi Pedonali, Cat. 1	P	0,8103	24,3100
Passi Carrabili e Passaggi Pedonali, Cat. 2	P	0,6520	19,5600
Passi Carrabili e Passaggi Pedonali, Cat. 3	P	0,3177	9,5300
Spazi sovrastanti e sottostanti, Cat. 1	P	0,8103	24,3100
Spazi sovrastanti e sottostanti, Cat. 2	P	0,6520	19,5600
Spazi sovrastanti e sottostanti, Cat. 3	P	0,3177	9,5300
Distributori carburante, Cat. 1	P	0,8103	24,3100
Distributori carburante, Cat. 2	P	0,6520	19,5600
Distributori carburante, Cat. 3	P	0,3177	9,5300
Impianti Pubblicitari, Cat. 1	P	1,6207	48,6200
Impianti Pubblicitari, Cat. 2	P	1,3043	39,1300
Impianti Pubblicitari, Cat. 3	P	0,6350	19,0500
Esercizi Pubblici, Cat. 1	P	2,0257	60,7700
Esercizi Pubblici, Cat. 2	P	1,6303	48,9100
Esercizi Pubblici, Cat. 3	P	0,7937	23,8100
Occupazione del sottosuolo con impianti da parte delle aziende di erogazione dei pubblici servizi			Come da L. n. 160/2019, art. 1, comma 831 e 831/bis
OCCUPAZIONE TEMPORANEA			
Spazi sovrastanti e sottostanti, Cat. 1	T	0,2500	0,1500
Spazi sovrastanti e sottostanti, Cat. 2	T	0,2000	0,1200

Spazi sovrastanti e sottostanti, Cat. 3	T	1,0000	0,0600
Mercato Settimanale, Cat. 1	T	0,2500	0,1500
Mercato Settimanale, Cat. 2	T	0,2000	0,1200
Mercato Settimanale, Cat. 3	T	1,0000	0,0600
Attività Edilizia, Cat. 1	T	0,6167	0,3700
Attività Edilizia, Cat. 2	T	0,5000	0,3000
Attività Edilizia, Cat. 3	T	0,2500	0,1500
Spettacolo viaggiante, Cat. 1	T	0,2500	0,1500
Spettacolo viaggiante, Cat. 2	T	0,2000	0,1200
Spettacolo viaggiante, Cat. 3	T	1,0000	0,0600
Esercizi Pubblici e Attività Commerciali, Cat. 1	T	0,6167	0,3700
Esercizi Pubblici e Attività Commerciali, Cat. 2	T	0,5000	0,3000
Esercizi Pubblici e Attività Commerciali, Cat. 3	T	0,2500	0,1500
Attività sportive,culturali e politiche, Cat. 1	T	0,1833	0,1100
Attività sportive,culturali e politiche, Cat. 2	T	0,1500	0,0900
Attività sportive,culturali e politiche, Cat. 3	T	0,0667	0,0400
PUBBLICHE AFFISSIONI			
Per i primi dieci giorni	T	1,7167	1,0300
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	T	0,5167	0,3100
PUBBLICITA'			
Pubblicità ordinaria, per ogni mq e per anno solare	P	0,3787	11,3600
Pubblicità con durata non superiore ai 3 mesi, per ogni mq e per ogni mese o frazione	T	1,8933	1,1360
Pubblicità che abbia una superficie compresa tra mq 5.5 e mq 8.5, per ogni mq e per anno solare	P	0,5680	17,0400
Pubblicità che abbia una superficie compresa tra mq 5.5 e mq 8.5, per ogni mq e per ogni mese o frazione	T	2,8400	1,7040
pubblicità che abbia una superficie superiore a mq 8,5, per ogni mq e per anno solare	P	0,7573	22,7200
pubblicità che abbia una superficie superiore a mq 8,5, per ogni mq e per ogni mese o frazione	T	3,7867	2,2720

Pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, per ogni mq e per anno solare	P	0,7573	22,7200
Pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata, per ogni mq e per ogni mese o frazione	T	3,7867	2,2720
Pubblicità con veicoli con portata superiore a 3.000 kg, senza rimorchio	P	2,4790	74,3700
Pubblicità con veicoli con portata superiore a 3.000 kg, con rimorchio	P	4,9580	148,7400
Pubblicità con veicoli con portata inferiore a 3.000 kg, senza rimorchio	P	1,6527	49,5800
Pubblicità con veicoli con portata inferiore a 3.000 kg, con rimorchio	P	3,3053	99,1600
Pubblicità con motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie, senza rimorchio	P	0,8263	24,7900
Pubblicità con motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie, con rimorchio	P	1,6527	49,5800
Pubblicità effettuata per conto altrui con insegna, pannelli o analoghe strutture luminose, per anno solare	P	1,1017	33,0500
Pubblicità con proiezioni e diapositive effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per ogni giorno	T	3,4500	2,0700
Pubblicità effettuata con aeromobili, per ogni giorno o frazione	T	82,6333	49,5800
Pubblicità effettuata con la distribuzione di materiale pubblicitario, per ogni giorno e per ogni persona impiegata	T	3,4500	2,0700
Pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, per ogni giorno e per ogni punto di pubblicità	T	10,3333	6,2000
pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade e piazze, per mq e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione	T	18,9333	11,3600

Annotazioni:

MAGGIORAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI

Come disciplinate dal Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera C.C. n. 8 del 21.01.2021 e s.m.i.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----0000000-----

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 290 DEL 15/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024.

Si comunica che l'Atto in oggetto sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 23/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 23/11/2023

Il Responsabile

dott.ssa Giorgia
GIANNINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.